

## FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

### INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO TOSCANO

**Artigiancredito Toscano – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa** (in breve ACT)  
Sede legale in **Firenze – Via della Romagna Toscana, 6**  
Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400**  
E-mail: [act@artigiancreditoscانو.it](mailto:act@artigiancreditoscانو.it)  
sito internet: [www.artigiancreditoscانو.it](http://www.artigiancreditoscانو.it)

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489  
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664  
Numero di iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub): 27754  
Codice meccanografico: 19500.8  
Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

#### Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: \_\_\_\_\_

indirizzo: \_\_\_\_\_

telefono: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

qualifica (*da barrare*):

- agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. \_\_\_\_\_
- associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia \_\_\_\_\_
- dipendente di ACT \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### CHE COS'E' LA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

La garanzia a prima richiesta concessa da ACT **favorisce il finanziamento al Cliente** da parte di banche o altri intermediari finanziari convenzionati.

Con il rilascio della garanzia ACT **si impegna a pagare** alla banca o all'intermediario finanziario convenzionato **una parte del debito del Cliente**, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente.

L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati è disponibile sul sito [www.artigiancreditoscانو.it](http://www.artigiancreditoscانو.it) oppure in forma cartacea su richiesta del Cliente.

I Clienti di ACT sono tutti i soggetti economici che svolgono attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria, che hanno sede in territorio italiano e che sono considerate micro, piccole e medie imprese secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto. Per ottenere la garanzia i **Clienti devono essere soci di ACT**.

La garanzia a prima richiesta è applicabile alle operazioni a breve e a medio/lungo termine, alle operazioni di leasing e di factoring, alla prestazione di fidejussioni bancarie.

La garanzia a prima richiesta è concessa per un importo massimo garantito che può variare in base alle caratteristiche tecniche della domanda di garanzia, alla convenzione in vigore con la banca o intermediario convenzionato e all'eventuale possesso dei requisiti che consentono di accedere ad una forma di controgaranzia.

Di norma, se l'operazione di finanziamento garantito non è assistita da forme di controgaranzia, la garanzia a prima richiesta non è superiore al **50%** dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionato. Per le operazioni ipotecarie, la percentuale è di norma **ridotta al 30%** dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionato.

L'operazione di finanziamento garantito può essere assistita dalla controgaranzia rilasciata dal **Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662 (FCG)**, se il Cliente è in possesso dei requisiti di ammissibilità al Fondo<sup>1</sup>.

In questo caso, il Cliente dovrà fornire ad ACT tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla garanzia del Fondo e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti.

**La garanzia a prima richiesta** sul finanziamento assistito dalla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI può essere concessa da ACT, in base a quanto previsto dalle convenzioni con la banca o intermediario convenzionato, fino ad un **massimo dell'80%** dell'importo del finanziamento concesso dalla Banca/Intermediario finanziario.

Se la garanzia è concessa **nella misura dell'80%** dell'importo del finanziamento concesso dalla Banca/Intermediario finanziario sono previste **specifiche condizioni economiche** sulle seconde competenze<sup>2</sup>.

Sono sempre a carico di ACT gli oneri di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

ACT pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, la somma che la banca o l'intermediario finanziario richiederà in caso di mancata restituzione da parte del Cliente, prima che la banca o l'intermediario finanziario tenti direttamente il recupero della somma dal Cliente o da eventuali garanti del Cliente.

Il Cliente e gli eventuali garanti del Cliente dovranno rimborsare ad ACT, senza ritardo e a semplice richiesta con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che ACT ha pagato alla banca o all'intermediario finanziario (*surrogazione ex articolo 1949 del codice civile*).

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Cliente deve versare:

### 1. SOLO PER I CLIENTI NON GIA' SOCI

<u>Diritto di iscrizione</u> (utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico)	<b>€ 50,00</b>
<u>Quota sociale</u> (rapporto sociale come da Statuto)	<b>€ 250,00</b>

Il Cliente versa gli importi **al momento della presentazione della domanda** di ammissione a socio.

### 2. PRIME COMPETENZE

<u>Spese di segreteria</u> (utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico, corrispondenza)	<b>€ 50,00</b>
<u>Diritti di istruttoria</u> (attività di analisi e valutazione del merito creditizio)	<u>Importo ordinario:</u> <b>1,00% una tantum</b> dell'importo della linea di credito ammessa alla garanzia. <b>LA QUOTA MINIMA E' DI € 200,00.</b>  <u>Importo in caso di sostituzione di garanzia in essere su affidamento a breve termine con nuova garanzia su nuovo affidamento a breve termine con la stessa Banca/ Intermediario finanziario di importo non superiore al 50% del precedente affidamento garantito:</u> <b>0,35% una tantum</b> dell'importo della linea di credito ammessa alla garanzia. <b>LA QUOTA MINIMA E' DI € 200,00.</b>
<u>Versamento in quota sociale – eventuale</u> (rapporto sociale come da Statuto)	La quota sociale detenuta dal Cliente deve ammontare allo <b>0,70%</b> del valore nominale originario complessivo dei finanziamenti garantiti in essere, comprensivo dell'importo nominale dei finanziamenti oggetto della nuova domanda, entro i limiti di un <u>valore minimo di € 250,00 e massimo di € 5.000,00.</u>

<sup>1</sup> La normativa è consultabile sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)

<sup>2</sup> Si veda il **punto 3.** delle "Principali condizioni economiche".

Il Cliente paga le prime competenze ad ACT **una tantum** entro il termine di **trenta giorni** dalla data di approvazione della domanda di garanzia da parte di ACT.

Se il Cliente non paga le prime competenze entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione della domanda di garanzia, la garanzia non sarà valida e ACT non potrà inviarla alla banca o intermediario finanziario convenzionato. Il Cliente dovrà comunque pagare ad ACT le spese di segreteria e i diritti di istruttoria.

Il Cliente paga le prime competenze anche in caso di accoglimento parziale e/o ridotto e/o condizionato della domanda di garanzia da parte di ACT, fermo restando che i diritti di istruttoria e l'eventuale versamento in conto quota sociale saranno se del caso ridotti in proporzione.

Il Cliente paga le spese di segreteria ed i diritti di istruttoria anche in caso di:

- rinuncia del Cliente alla garanzia deliberata da ACT;
- mancato accoglimento dell'operazione da parte della banca o intermediario finanziario convenzionato.

Le prime competenze non saranno restituite al Cliente all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

Il Cliente non dovrà pagare alcuna somma in caso di non approvazione della domanda di garanzia da parte di ACT.

### **3. SECONDE COMPETENZE: COMMISSIONI DI GARANZIA** *(costi operativi di gestione della garanzia e copertura dei rischi)*

Le seconde competenze si differenziano secondo la tipologia dell'operazione garantita da ACT:

#### **- COMMISSIONI DI GARANZIA SUGLI AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE:**

Le seconde competenze su AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE sono calcolate applicando all'importo dell'affidamento a breve termine concesso dalla Banca o Intermediario finanziario l'aliquota annua prevista nella tabella seguente:

<b>Tipologia Affidamenti a breve termine</b>	<b>Garanzia ACT non assistita da controgaranzia o con controgaranzia</b>  <b>Aliquota annua(%)</b>
<b>Apertura di credito in conto corrente e anticipi su ordini (import/export)</b>	<b>1,40</b>
<b>Smobilizzo partite autoliquidanti (Anticipo fatture, S.B.F.; Promiscuo commerciale e finanziario, ecc.)</b>	<b>1,40</b>

Il Cliente paga le seconde competenze ad ACT mediante **addebito sul conto corrente** indicato dal Cliente.

Le seconde competenze su AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE sono addebitate, tranne che in caso di diverso accordo con la banca o intermediario finanziario convenzionato, con **cadenza trimestrale** al termine di ciascun trimestre solare di utilizzo delle linee di credito garantite. Qualora previsto dagli accordi con la Banca o intermediario finanziario le seconde competenze su affidamenti a breve termine "a scadenza" sono addebitate in via una tantum al momento del perfezionamento della linea di credito da parte della Banca o intermediario finanziario convenzionato.

In ogni caso, le seconde competenze non saranno restituite al Cliente all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

#### **- COMMISSIONI DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI MEDIO E LUNGO TERMINE:**

Le seconde competenze sulle operazioni a medio e lungo termine sono calcolate applicando all'importo erogato dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario l'aliquota annua moltiplicata per il numero di anni di durata del finanziamento (la frazione di anno è considerata anno intero) fino ad un importo massimo determinato con l'applicazione della corrispondente aliquota massima.

Le aliquote annue e le aliquote massime sono riportate nella tabella seguente e sono stabilite in base alla tipologia dell'operazione a medio e lungo termine, alla classe di merito assegnata da ACT al Cliente e all'eventuale presenza della controgaranzia.

Tipologia operazioni a medio e lungo termine	Classe di merito ACT	TIPOLOGIA DELLA GARANZIA ACT			
		Garanzia ACT non assistita da controgaranzia o con controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia L.662/96		Garanzia ACT all'80% con controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia L.662/96	
		Aliquota annua (%)	Aliquota massima (%)	Aliquota annua (%)	Aliquota massima (%)
FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI PER INVESTIMENTI; OPERAZIONI DI LEASING STRUMENTALE	A - Ottima	0,55	4,13	0,69	5,16
	B - Buona	0,65	4,88	0,85	6,34
	C - Discreta	0,75	5,63	1,01	7,60
	D - Sufficiente	0,85	6,38	1,19	8,93
	E - Mediocre	0,90	6,75	1,31	9,79
FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI PER LIQUIDITA' (Working capital)	A - Ottima	0,60	4,80	0,75	6,00
	B - Buona	0,70	5,60	0,91	7,28
	C - Discreta	0,85	6,80	1,15	9,20
	D - Sufficiente	0,90	7,20	1,26	10,08
	E - Mediocre	1,00	8,00	1,45	11,60
FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI PER CONSOLIDAMENTO PASSIVITA' A BREVE TERMINE e/o RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA	A - Ottima	0,60	4,80		
	B - Buona	0,70	5,60		
	C - Discreta	0,85	6,80		
	D - Sufficiente	0,90	7,20		
	E - Mediocre	1,00	8,00		
FINANZIAMENTI IPOTECARI PER INVESTIMENTI; OPERAZIONI DI LEASING IMMOBILIARE	A - Ottima	0,25	2,50		
	B - Buona	0,30	3,00		
	C - Discreta	0,35	3,50		
	D - Sufficiente	0,40	4,00		
	E - Mediocre	0,45	4,50		
FINANZIAMENTI IPOTECARI PER LIQUIDITA' (Working Capital)	A - Ottima	0,30	3,00		
	B - Buona	0,35	3,50		
	C - Discreta	0,40	4,00		
	D - Sufficiente	0,45	4,50		
	E - Mediocre	0,50	5,00		
FINANZIAMENTI IPOTECARI CONSOLIDAMENTO PASSIVITA' A BREVE TERMINE e/o RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA	A - Ottima	0,30	3,00		
	B - Buona	0,35	3,50		
	C - Discreta	0,40	4,00		
	D - Sufficiente	0,45	4,50		
	E - Mediocre	0,50	5,00		

Il Cliente paga le seconde competenze ad ACT, tranne che per le operazioni di leasing, mediante **addebito sul conto corrente** indicato dal Cliente.

Le seconde competenze su OPERAZIONI A MEDIO E LUNGO TERMINE sono addebitate **una tantum al momento dell'erogazione della linea di credito** da parte della banca o intermediario finanziario convenzionato.

Solo per le OPERAZIONI DI LEASING, il Cliente paga le seconde competenze ad ACT **una tantum** entro il termine di **trenta giorni** dalla data di approvazione della domanda di garanzia da parte di ACT, **insieme con le prime competenze**. Se il Cliente non paga le seconde competenze entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione della domanda di garanzia, la garanzia non sarà valida e ACT non potrà inviarla alla banca o intermediario finanziario convenzionato. Le seconde competenze sono totalmente rimborsate al Cliente se l'operazione di leasing non è concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionato; le seconde competenze sono rimborsate in proporzione al Cliente se l'operazione di leasing è concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionato per un importo ridotto.

In ogni caso, le seconde competenze non saranno restituite al Cliente all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

**- COMMISSIONI DI GARANZIA SU FIDEIUSSIONI BANCARIE:**

Le seconde competenze per le FIDEIUSSIONI BANCARIE sono calcolate applicando all'importo concesso dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario l'aliquota annua, moltiplicata per il numero di anni di durata del finanziamento (la frazione di anno è considerata anno intero), prevista nella tabella seguente.

Tipologia delle Fideiussioni Bancarie	Garanzia ACT non assistita da controgaranzia o con controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia L.662/96
	Aliquota annua (%)
FIDEIUSSIONE BANCARIA DI TIPO COMMERCIALE	1,50
FIDEIUSSIONE BANCARIA DI TIPO FINANZIARIO	1,50

Il Cliente paga le seconde competenze ad ACT mediante **addebito sul conto corrente** indicato dal Cliente.

Le seconde competenze su Fideiussioni Bancarie sono addebitate **una tantum al momento della concessione della linea di credito** da parte della banca o intermediario finanziario convenzionato.

In ogni caso, le seconde competenze non saranno restituite al Cliente all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

### **SPESE PER LA MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE ORIGINARIE DELLE OPERAZIONI GARANTITE IN CORSO**

Il Cliente può concordare con la banca o intermediario convenzionato modifiche nei tempi e modi di rimborso con conseguente allungamento temporale del finanziamento garantito in corso oppure tramite un piano di rientro sull'affidamento garantito a breve termine.

In questo caso, il Cliente **deve chiedere** la conferma di validità della garanzia e pagare ad ACT le *Spese di Segreteria in caso di richiesta di conferma della validità della garanzia* il cui importo è indicato nella tabella al **punto 4) "Spese di gestione del rapporto"**.

Quando la richiesta di conferma di validità della garanzia è dovuta a:

- proroga della scadenza, poiché è stato concordato con la banca o intermediario convenzionato un allungamento temporale del finanziamento a medio/lungo termine assistito dalla garanzia, il Cliente paga l'importo aggiuntivo delle *Seconde Competenze*, che è calcolato applicando all'importo residuo del finanziamento a medio/lungo termine prorogato, le aliquote previste nella tabella di cui al **punto 3) "Seconde Competenze - Commissioni di garanzia sulle operazioni di medio e lungo termine"**, moltiplicato per la durata - espressa in anni (la frazione di anno è considerata anno intero) - della proroga richiesta.

Quando la richiesta di conferma di validità della garanzia è dovuta a:

- stipula con la banca o intermediario finanziario convenzionato di un piano di rientro delle esposizioni derivanti da affidamenti a breve termine già garantiti da ACT, il Cliente paga l'importo sostitutivo delle *Seconde Competenze*, che è calcolato applicando all'importo sottoposto a piano di rientro le aliquote previste nella tabella di cui al **punto 3) "Seconde Competenze - Commissioni di garanzia sulle operazioni di medio e lungo termine"**, moltiplicato per la durata - espressa in anni (la frazione di anno è considerata anno intero) - del piano di rientro stesso.

Il Cliente paga le *Spese di segreteria in caso di richiesta di conferma di validità della garanzia* e l'importo delle *Seconde Competenze* aggiuntive/sostitutive ad ACT **una tantum** entro il termine di **trenta giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta di conferma di validità della garanzia.

Se ACT non conferma la validità della garanzia, l'importo aggiuntivo/sostitutivo delle *Seconde Competenze* sarà rimborsato al Cliente entro trenta giorni dalla comunicazione di mancata conferma di validità della garanzia inviata da ACT al Cliente.

In ogni caso, le *Spese di segreteria in caso di richiesta di conferma della validità della garanzia* non saranno rimborsate al Cliente.

Se le modifiche sono concordate nell'ambito di accordi per il credito a cui ACT aderisce, come ad esempio l'Accordo del 28/02/2012 "Nuove misure per il credito alle PMI" e l'Accordo del 01/07/2013 "Accordo per il credito 2013", può essere previsto che le *Spese di Segreteria in caso di richiesta di conferma della validità della garanzia*, il cui importo è indicato nella tabella al **punto 4) "Spese di gestione del rapporto"**, non siano dovute in tutto o in parte.

#### 4. SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

VOCE DI SPESA	IMPORTI	MODALITA' DI PAGAMENTO
Spese di Segreteria in caso di richiesta di conferma di validità della garanzia per: - proroga della scadenza; - piano di rientro delle esposizioni derivanti da affidamenti a breve termine già garantiti da ACT.	€ 200,00	Una-tantum al momento della presentazione della richiesta di proroga della scadenza della garanzia e/o della richiesta di conferma validità della garanzia su piano di rientro.
Spese di segreteria a carico dell'accollante in caso di accollo della garanzia concessa su finanziamenti a m/l termine originariamente intestati ad altro Cliente	€ 200,00	Una-tantum al momento della presentazione della Domanda di accollo della garanzia
Spese per richiesta copia documentazione di operazioni del Cliente	Massimo: € 50,00	Una-tantum al momento della consegna della documentazione

Il Cliente deve versare ad ACT gli **interessi di mora** nella misura del tasso di interesse legale di volta in volta in vigore in caso di ritardo da parte del Cliente, oltre dieci giorni, nel rimborso delle somme dovute ad ACT.

Le condizioni economiche applicate dalla banca o dall'intermediario finanziario convenzionato al finanziamento garantito da ACT sono indicate nei fogli informativi predisposti da ciascuna banca o intermediario finanziario.

#### RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami** di ACT, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Reclami di Artigiancredito Toscano S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancreditoscano.it). ACT deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**<sup>3</sup>. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

#### LEGENDA

**Cliente:** il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Controgaranzia:** l'impegno, assunto dal controgarante nei confronti di un terzo per far emettere da quest'ultimo una garanzia, ad effettuare un pagamento a seguito della presentazione di una richiesta conforme a valere sulla controgaranzia emessa a favore del predetto terzo.

**PMI (micro, piccola e media impresa)** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Una tantum:** una volta soltanto.

**Accollo:** contratto tra un Debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso un Creditore. L'accollo è disciplinato dall'articolo 1273 del Codice Civile.

<sup>3</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.